

**Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra il Politecnico di Bari e l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Dipartimento Interdisciplinare di medicina per la realizzazione del progetto Il Medico competente ed il Servizio di sorveglianza sanitaria per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e di studio".**

Tra

**Il Politecnico di Bari**, con sede in Bari, via Amendola, 126/b, C.F. 93051590722, in persona del prof. ing. Francesco Cupertino, Rettore pro tempore, domiciliato per gli effetti del presente Accordo, presso la sede del Politecnico di Bari,

e

**L'Università degli Studi di Bari** (Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università di Bari DIM), in persona del Prof. Stefano Bronzini, Magnifico Rettore, domiciliato per gli effetti del presente Accordo presso la sede dell'Università di Bari (d'ora in poi denominato "Uniba")

Premesso che

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- è necessario creare un "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal Titolo I del D.Lgs. 81/2008 fondato sulla compartecipazione dei soggetti istituzionali e organismi sociali competenti;
- il presente Accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti;
- alla base dell'Accordo è definita una divisione di compiti, responsabilità, impegni finanziari e di risorse ore/uomo;
- i movimenti finanziari tra i soggetti firmatari del presente Accordo si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute in compartecipazione dalla Parte che ha assunto l'onere della

gestione del servizio;

- per la posizione strategica che assume il Medico competente all'interno del team del Servizio di Sorveglianza sanitaria previsto dalla norma per la gestione della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, è comune l'esigenza di rilevare la percezione dei medici competenti sulle esperienze maturate e favorire un confronto sulle competenze ed attività svolte, in particolare in relazione alla funzione assicurativa e di tutela dei lavoratori per le specifiche finalità di prevenzione della salute e sicurezza.

Considerato che

- sono obiettivi comuni del Politecnico di Bari e dell'Università degli Studi di Bari - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;

- sussiste la condivisione delle finalità e degli impegni espressi dalle Parti, nei rispettivi campi di azione;

- con il presente accordo sono previste una serie di attività di ricerca e didattica, comuni tra le due istituzioni, finalizzate alla promozione e allo sviluppo di conoscenze e competenze nei campi di interesse condivisi, che rappresentano il punto di partenza per una collaborazione specifica per la sorveglianza sanitaria e il medico competente;

- l'approfondimento della sorveglianza sanitaria in un ambiente di lavoro è un tema di fondamentale importanza per la prevenzione di malattie professionali e per la promozione della salute dei lavoratori. In particolare, la sorveglianza sanitaria consente di individuare precocemente eventuali rischi per la salute dei lavoratori, in modo da adottare tempestivamente le misure di prevenzione e protezione necessarie;

- sussiste la volontà delle Parti di sviluppare nuove metodiche e nuove tecnologie per la valutazione e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro;

- sussiste la volontà di sviluppare tecniche ingegneristiche e applicare metodi classici per migliorare le condizioni di lavoro;

- il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e del Decreto Legislativo n. 101/2020 e che questo obbligo comporta la nomina di un medico competente e l'organizzazione di visite mediche periodiche per i lavoratori, in base alla normativa vigente;
- il medico competente ha il compito di valutare i rischi presenti nell'ambiente di lavoro e definire i protocolli di sorveglianza sanitaria, nonché di svolgere le visite mediche periodiche e fornire consulenza medica per la prevenzione e la gestione dei rischi. Inoltre, il medico competente è responsabile della formazione del personale del Politecnico di Bari in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i compiti del medico autorizzato sono quelli stabiliti dal D. Lgs. N.101/2020;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente, all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue:

### **Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo**

Il presente accordo ha l'obiettivo di definire le modalità di collaborazione tra le parti per la gestione della sorveglianza sanitaria e del medico competente presso il Politecnico di Bari.

Il Politecnico di Bari si avvale dell'Università degli Studi di Bari - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, nonché di medico competente e di medico autorizzato, qualora fosse necessario per particolari attività soggette al rischio di radiazioni ionizzanti, previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n. 101/2020, di cui alle sopracitate premesse, che fanno parte integrante del presente accordo, a favore dei dipendenti del Politecnico di Bari e dei soggetti equiparati a norma di legge.

### **Articolo 2 - Caratteristiche della sorveglianza sanitaria in un ambiente di lavoro**

La sorveglianza sanitaria si configura come un insieme di attività atte a tutelare la salute dei lavoratori in relazione alle condizioni ambientali e organizzative del lavoro, ai rischi connessi all'attività lavorativa e alla salute dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria prevede l'attuazione di misure preventive e protettive per la tutela della salute dei lavoratori, in particolare attraverso la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, la definizione dei protocolli di sorveglianza sanitaria e l'elaborazione dei programmi di visita medica periodica.

### **Articolo 3 - Obblighi del medico competente**

I compiti del medico competente sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità, in particolare:

- effettua la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva

b) visita medica periodica

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta

d) visita medica in occasione del cambio di mansione

e) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata uguale o superiore ai sessanta giorni continuativi

f) visita medica per la concessione della flessibilità del congedo di maternità

g) visita medica di cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente in materia

- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- prescrive, ove ritenuti necessari, esami specialistici, clinico e biologici e/o strumentali mirati al rischio specifico che costituiranno parte integrante della cartella sanitaria di rischio;
- formula i giudizi di idoneità specifica alla mansione e di non pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, nel caso di richiesta di flessibilità del congedo di maternità, dei quali informa per iscritto il datore di lavoro, il lavoratore e la lavoratrice in gravidanza;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio esistente o all'uopo predisposta, conforme all'Allegato 3A del D.Lgs. n. 81/08, per ogni dipendente del Politecnico di Bari e soggetto equiparato a norma di legge sottoposti a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale;
- informa i dipendenti del Politecnico di Bari e i soggetti equiparati a norma di legge sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce, se richieste, informazioni analoghe anche ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni dipendente del Politecnico di Bari e soggetto equiparato a norma di legge interessato, dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta del diretto interessato, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- consegna al dipendente del Politecnico di Bari, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. n.81/08, al datore di lavoro, al responsabile della Direzione Affari Generali, Bibliotecari e Legali e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e

fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei dipendenti del Politecnico di Bari e dei soggetti equiparati a norma di legge;

- trasmette ai servizi competenti per territorio del Servizio Sanitario Nazionale i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo il modello di cui all'Allegato 3B del D.Lgs. n.81/2008;
- collabora con il datore di lavoro e con la Direzione Affari Generali, Bibliotecari e Legali alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei dipendenti del Politecnico di Bari e dei soggetti equiparati a norma di legge, all'attività di formazione e informazione nei confronti degli stessi, per la parte di competenza;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi. In caso di periodicità diversa dall'annuale provvede a darne comunicazione al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- aggiorna i registri di esposizione di cui all'art. 243 del D.Lgs. n. 81/2008; partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

#### **Articolo 4 Obblighi del medico autorizzato**

I compiti del medico autorizzato sono quelli stabiliti dal D. Lgs. n.101/2020, in particolare:

- effettua l'analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
- istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali e li consegna all'INAIL con le modalità previste all'articolo 140 del D. Lgs. n.101/2020 del presente decreto;
- consegna al medico autorizzato subentrante i documenti sanitari personali di cui alla lettera b), nel

caso di cessazione dall'incarico;

- fornisce consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

### **Articolo 5 – Obblighi del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria**

Il Politecnico di Bari è tenuto a garantire la sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori in conformità alla normativa vigente.

In particolare, si impegna a:

- individuare i lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria;
- gestire, d'intesa con i medici competenti e il medico autorizzato, l'organizzazione delle visite mediche preventive, periodiche e straordinarie e di idoneità per la flessibilità del congedo di maternità;
- aggiornare, tramite le schede individuali di destinazione lavorativa, il numero dei dipendenti del Politecnico di Bari e dei soggetti equiparati a norma di legge a rischio di esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici ed a seguito dell'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali;
- mettere a disposizione spazi idonei per la custodia della documentazione sanitaria;
- assegnare le necessarie unità di personale che collaborino con i medici competenti e il medico autorizzato per gli aspetti di segreteria e di gestione della sorveglianza sanitaria (ricevimento documenti, appuntamenti, archiviazione).
- informare i lavoratori dei rischi connessi all'attività lavorativa e delle misure di prevenzione e protezione adottate;
- mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale;
- fornire al medico competente le informazioni necessarie per svolgere la sorveglianza sanitaria;
- garantire l'accesso ai locali e alle attrezzature necessarie per svolgere la sorveglianza sanitaria;
- adottare le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

## **Articolo 6 - Interessi comuni**

- lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- l'approfondimento dell'attività di sorveglianza sanitaria in un ambiente di lavoro come tema di fondamentale importanza per la promozione della salute dei lavoratori;
- lo sviluppo di nuove tecnologie e metodiche per la valutazione e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro;
- lo sviluppo di nuove tecniche ingegneristiche per migliorare le condizioni di lavoro;
- la creazione di una partnership per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale con l'obiettivo di analizzare grandi set di dati e identificare nuove correlazioni per lo sviluppo di nuove tecnologie e metodiche nelle attività di sorveglianza sanitaria e medicina del lavoro;
- l'applicazione dell'intelligenza artificiale nella diagnostica predittiva: attraverso l'utilizzo e la interpretazione dei dati, per cogliere i primi segnali di alcune malattie professionali e per aiutare i medici a fare diagnosi più accurate, con l'obiettivo ridurre gli errori e sviluppare metodi per il trattamento medico individualizzato.

## **Articolo 7 - Protocolli sanitari**

Allo stato attuale saranno applicati i protocolli sanitari in uso per le diverse tipologie di soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria. Per il rischio di esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici e da uso di attrezzature munite di videoterminali, i suddetti protocolli saranno, se del caso, modificati in relazione a eventuali evoluzioni conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. n. 81/2008.

## **Articolo 8 - Compensazione del Dipartimento**

Al DIM sarà effettuato dal Politecnico di Bari il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria e di medico competente/autorizzato, nella misura e per le attività previste nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente accordo. Il rimborso attribuito



comprenderà tutte le spese effettivamente sostenute dal DIM per lo svolgimento delle attività precedentemente enucleate.

Il Politecnico di Bari si impegna a corrispondere al DIM, per le attività oggetto del presente accordo, su presentazione di idoneo documento contabile, le somme a titolo di rimborso spese da definirsi a consuntivo secondo quanto riportato nell'Allegato A.

### **Articolo 9 - Personale impegnato**

Il DIM si impegna ad individuare il personale qualificato, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata, per attuare il servizio di sorveglianza sanitaria e di medico competente e autorizzato.

### **Articolo 10 - Obblighi reciproci**

Le parti si impegnano a collaborare attivamente per la gestione della sorveglianza sanitaria e del medico competente presso il Politecnico di Bari, anche mediante la definizione di protocolli operativi e di coordinamento tra il medico competente e il personale del Politecnico di Bari.

Il Datore di lavoro fornirà al Medico competente tutti i dati e le informazioni necessarie per l'esecuzione delle visite mediche, garantendo la massima collaborazione.

Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

### **Articolo 11 - Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo ha durata di anni 1 (uno) eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno.

Il presente accordo potrà essere risolto anticipatamente, previa comunicazione scritta trasmessa via pec almeno 30 giorni prima in caso di grave inadempimento delle obbligazioni previste dal presente accordo o per altri motivi concordati tra le parti.

### **Articolo 12 Piano di prevenzione della corruzione e codice etico di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento. In particolare, le Parti dichiarano di aver adottato il Piano di prevenzione della corruzione e Codice Etico e

comportamento (visibili e consultabili sui rispettivi siti internet) conformemente alla L.g. 190/2012, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un eventuale risoluzione del rapporto.

### **Articolo 13 Trattamento dei dati personali**

Le Parti danno atto che Politecnico di Bari, in qualità di datore di lavoro, è titolare del trattamento dei dati personali dei lavoratori in relazione agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che i professionisti che verranno individuati per effetto della presente Convenzione saranno autonomi titolari dei trattamenti svolti in via esclusiva, in conformità a quanto prescritto dalla legge.

### **Articolo 14 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione del presente Accordo, le Parti concordano di adire alla competenza esclusiva del Foro di Bari.

### **Articolo 15 Oneri e registrazione**

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese del Politecnico di Bari, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014).

IL RETTORE DEL POLITECNICO DI BARI

Prof. Francesco Cupertino

II RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "ALDO MORO"

Prof. Stefano Bronzini